

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **114/1969** (ECLI:IT:COST:1969:114)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **BENEDETTI**

Camera di Consiglio del **30/06/1969**; Decisione del **30/06/1969**

Deposito del **01/07/1969**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **3338**

Atti decisi:

N. 114

ORDINANZA 30 GIUGNO 1969

Deposito in cancelleria: 1 luglio 1969.

Pres. BRANCA - Rel. BENEDETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONI FACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 20 giugno 1969, depositato in cancelleria il

25 successivo ed iscritto al n. 6 del Registro ricorsi 1969, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione sarda, sorto a seguito del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 aprile 1969, n. 4021-646, con il quale si è proceduto alla costituzione in unico Ente ospedaliero, con sede in Cagliari, degli ospedali di S. Gavino, Muravera, Bosa, Lanusei, Sorgono, Olbia e La Maddalena;

Udita nella camera di consiglio del 30 giugno 1969 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

Uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avvocato Pietro Gasparri, per la Regione sarda.

Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Presidente della Giunta regionale sarda 3 aprile 1969, n. 4021-646, con il quale si è proceduto alla costituzione in un unico Ente ospedaliero regionale, con sede in Cagliari, degli ospedali di S. Gavino, Muravera, Bosa, Lanusei, Sorgono, Albia e La Maddalena;

che con lo stesso ricorso è stato chiesto in via incidentale a questa Corte di sospendere l'esecuzione del decreto predetto;

che con la memoria depositata in cancelleria il 28 giugno 1969 la difesa della Regione si oppone all'accoglimento della richiesta di sospensione:

Considerato che gravi ragioni consigliano che, in attesa della definizione della causa, venga disposta la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Visti gli artt. 40 della legge 11 marzo 1953, M. 87, e 28 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, in accoglimento dell'istanza presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 20 giugno 1969, ordina la sospensione dell'esecuzione del decreto del Presidente della Giunta regionale sarda 3 aprile 1969, n. 4021- 646;

fissa per la trattazione del ricorso l'udienza del 15 ottobre 1 969.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.